

Prot. 491/2023/AR/g del 13/3/2023

OSSERVAZIONI AL DCO 41/2023/R/GAS

OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 6096 E 6098 DEL 18 LUGLIO 2022 IN MATERIA DI CRITERI DI REGOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI GAS NATURALE

**Orientamenti dell’Autorità in relazione a misure di
economicità del sistema delle tariffe di trasporto per i
soggetti a maggior consumo di gas naturale**

Osservazioni generali

La scrivente associazione condivide gli obiettivi della consultazione in oggetto, orientata ad adempiere alle sentenze del Consiglio di Stato 6096 e 6098 del 18 luglio 2022 in materia di flessibilità ed economicità delle tariffe trasporto gas, tenuto conto che l'articolo 38, comma 2bis, del decreto-legge 83/12, richiedeva all'Autorità di "adeguare il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri che rendano più flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale".

Sebbene infatti gli attuali criteri tariffari siano coerenti con l'esigenza di assicurare i giusti livelli di flessibilità a favore dei soggetti con maggiori consumi, in quanto prevedono la possibilità di conferimenti infra-annuali a fronte di costi relativamente più elevati della capacità di trasporto, il dettato del giudice amministrativo richiede un ulteriore tassello affinché la regolazione del trasporto gas assicuri anche strumenti che promuovano puntuali misure di economicità a favore dei menzionati soggetti. Il contenzioso in materia si è peraltro protratto per molti anni ed ha generato anche situazioni di relativa incertezza per gli operatori interessati, in particolare per i termoelettrici, i quali non hanno purtroppo ancora potuto ottenere gli effetti di economicità previsti dal DL.

Urge pertanto un rapido e puntuale intervento regolatorio che possa prevedere i necessari strumenti e rimedi per far fronte a quanto sopra, affinché il mancato beneficio finora riscontrato possa essere finalmente e pienamente sanato.

Pur condividendo la soluzione operativa proposta dal documento, la quale assicura un equo contemperamento tra la necessità di conferire il beneficio agli aventi diritto e quella di ponderare anche i possibili impatti sulla generalità dei clienti finali ai fini del recupero del gettito richiesto per coprire gli sconti, si esprimono perplessità in merito all'ipotesi, espressa nel par. 3.21, di introdurre un meccanismo di conguaglio con riferimento agli anni pregressi 2018-2023 solamente a favore degli operatori che hanno impugnato la regolazione tariffaria. Ciò sembra infatti prefigurare un possibile trattamento discriminatorio tra i ricorrenti e gli altri potenziali beneficiari della misura di economicità, salvo puntuali argomentazioni giuridiche che tuttavia non sono chiarite nell'ambito della presente consultazione, né è possibile derivare dai principi generali del processo amministrativo che, al contrario, in caso di pronunce di annullamento relative

a c.d. atti indivisibili o ad efficacia inscindibile, dovrebbero prevedere l'efficacia retroattiva (ex tunc) delle stesse.

Sempre al fine di evitare ingiuste discriminazioni applicative del provvedimento finale che seguirà la consultazione, si invita a considerare, come soggetti destinatari del valore del corrispettivo negativo (CRV_{EN-}) anche i grandi consumatori di gas eventualmente posti presso rete di distribuzione, in quanto tali clienti finali sono comunque utilizzatori del servizio di trasporto gas sebbene attraverso i city gate e contribuiscono alla copertura dei relativi costi, pertanto avrebbero diritto all'attuazione del DL 83/12 nei loro confronti.

Riguardo poi alla possibile modalità operativa di riconoscimento dei beneficiari in funzione della soglia dei consumi annui, si invita a prevedere che le richieste di adesione al meccanismo siano direttamente inviate dal cliente finale avente diritto, sulla base di autocertificazioni.

Si riportano di seguito le osservazioni sui singoli spunti specifici della consultazione.

Osservazioni specifiche

S1. Osservazioni in merito all'ambito di applicazione della specifica misura di economicità per soggetti con maggiore consumo di gas naturale

R1. Si esprime una generale condivisione nei confronti della misura di economicità, la quale risulta idonea a garantire il corretto equilibrio tra gli obiettivi della norma e la sua sostenibilità per il sistema del gas naturale nel suo complesso. Si rinvia in ogni caso alle considerazioni più puntuali espresse in risposta allo spunto S2.

S2. Osservazioni in merito all'articolazione dei corrispettivi della misura di agevolazione e alle relative modalità applicative, con particolare riferimento ai clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto.

R2. In generale, si concorda con la modalità illustrata, concernente l'attuazione del corrispettivo CRV_{EN-} agli aventi diritto in qualità di sconto e l'applicazione del corrispettivo CRV_{EN+} ai clienti non rientranti nel perimetro dei beneficiari.

A livello di dettaglio, tuttavia, si ritiene che una soluzione concernente una soglia unica per l'accesso all'agevolazione possa non pienamente rappresentare un'equa traduzione operativa dell'obiettivo generale perseguito dal legislatore di garantire maggiore "economicità" del sistema tariffario per i clienti grandi consumatori di gas, invero potenzialmente molto diversi tra loro in termini di livello di consumi conseguito. Si propone quindi di introdurre una maggiore progressività del meccanismo, tramite l'utilizzo di più soglie di consumo che offrano un beneficio crescente al crescere dei consumi annui, così da garantire un conseguimento dei benefici relativamente più idoneo per quei soggetti contraddistinti da più elevati livelli di consumi e, quindi, anche dei relativi costi sostenuti.

S3. Osservazioni in merito alla forma dell'agevolazione della specifica misura di economicità proposta.

R3. Si evidenzia che l'attività istruttoria in merito alla quantificazione del beneficio tramite i nuovi corrispettivi addizionali proposti e di cui si dà evidenza nel documento in analisi non pare del tutto completa in quanto, oltre a non fornire indicazioni puntuali sulla loro modalità di valorizzazione, non vengono effettuate valutazioni dettagliate sul loro livello di efficacia, all'interno del complessivo sistema tariffario e considerando la loro valorizzazione, nel garantire effettivamente una maggiore economicità del servizio di trasporto del gas naturale per i soggetti caratterizzati da un maggiori consumi. A tal proposito, si evidenzia invece che, dalle simulazioni effettuate, l'impatto della misura proposta sull'onere complessivo del servizio di trasporto del gas naturale appare assai limitato.

Si richiedono, infine, maggiori chiarimenti circa la gestione dei flussi finanziari richiesti per conferire lo sconto agli aventi diritto, in quanto risulta opportuno comprendere puntualmente da quale soggetto della filiera verranno direttamente ottenute le somme relative allo sconto.

S4. Osservazioni in merito alle modalità applicative a regime della specifica misura di economicità proposta

R4. Fatto salvo quanto osservato in risposta allo spunto precedente, si ribadisce l'opportunità di prevedere che siano direttamente gli aventi diritto ad avanzare la richiesta di accesso al beneficio, sulla base di opportune autocertificazioni in merito all'idoneità dei loro relativi consumi.

S5. Osservazioni in merito alle modalità di conguaglio degli anni pregressi della specifica misura di economicità proposta

R5. Come argomentato in premessa, non si condivide la proposta di prevedere la regolazione delle partite pregresse solamente a favore dei soggetti ricorrenti e non invece anche a favore della generalità degli aventi diritto. Inoltre, non si condivide l'ipotesi di includere nel periodo c.d. "pregresso" anche l'anno 2023, da poco iniziato e per il quale potrebbero esserci tempistiche sufficienti a consentire l'implementazione della soluzione proposta e la corresponsione del beneficio agli aventi diritto.

Per quanto riguarda l'ipotesi di limitare le restituzioni del periodo pregresso ai soli ricorrenti, vista l'assenza di motivazioni e basi giuridiche nel documento in analisi si evidenzia che le sentenze del Consiglio di Stato hanno ad oggetto atti, quali quelli di definizione della regolazione tariffaria del servizio di trasporto del gas naturale, c.d. indivisibili o ad efficacia inscindibile e, pertanto, producono normalmente effetti erga omnes; inoltre, come già evidenziato in premessa, per principio generale del processo amministrativo, l'efficacia delle pronunce di annullamento di un atto illegittimo è retroattiva.

Alla luce di ciò, non si riterrebbe corretto prevedere limitazioni al conguaglio per il periodo c.d. pregresso, in quanto una simile soluzione genererebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra operatori sottoposti alla medesima regolazione (giudicata illegittima), cosa che dispiegherebbe i suoi effetti, oltre che sul piano giuridico, anche sul piano economico e della concorrenza. Si invita pertanto ad evitare il rischio di possibili trattamenti non paritetici tra i vari soggetti, estendendo il beneficio per il periodo pregresso a tutti i potenziali aventi diritto.



www.utilitalia.it

UTILITALIA | Piazza Cola di Rienzo 80 | 00193 Roma



www.utilitalia.it

UTILITALIA | Piazza Cola di Rienzo 80 | 00193 Roma